

# Circolare Inps n. 3 del 5 gennaio 1993

Oggetto:

Pensioni in regime internazionale: criteri operativi e chiarimenti vari.

Premessa.

Nel settore delle pensioni in regime internazionale sono recentemente intervenute numerose innovazioni, che hanno comportato l'esigenza di rivedere alcuni dei criteri finora seguiti per la trattazione delle relative pratiche.

Con la presente circolare vengono illustrati i nuovi criteri operativi e, con l'occasione, vengono altresì forniti chiarimenti in relazione ad altre problematiche.

## PARTE I - NORMATIVA INTERNAZIONALE: CRITERI OPERATIVI.

### 1 - Calcolo della pensione virtuale.

Come già comunicato con messaggio n.17594 del 29.10.1992 (1), nell'ambito C.E.E. è stato chiarito che l'unica disposizione finalizzata a garantire un reddito minimo al pensionato è rappresentata dall'art.50 del Regolamento C.E.E. n.1408/1971 (2) per cui è da escludersi l'integrabilità della pensione virtuale.

Fermi restando i criteri applicativi enunciati nel predetto messaggio, si forniscono ulteriori chiarimenti.

Nei confronti delle pensioni in regime internazionale si procederà ad un nuovo calcolo della pensione virtuale solo nei casi previsti dagli articoli 49, paragrafi 2 e 3 (acquisto ovvero perdita del diritto ad una prestazione estera), e 51, paragrafo 2, (modifiche legislative delle norme relative al calcolo delle pensioni) del Regolamento

C.E.E. n. 1408/1971 (3).

Analogamente si dovrà operare per le pensioni in regime di convenzione bilaterale, fatte salve le pensioni in Convenzione italo-svizzera, per le quali, come è noto, non bisogna effettuare il ricalcolo della pensione virtuale.

Resta, ovviamente, fermo che, nei casi di ricostituzioni per computo di periodi assicurativi, antecedenti la data di decorrenza della pensione, non considerati ai fini della misura della stessa, si debba necessariamente ricalcolare la pensione virtuale, che sarà o meno integrata al trattamento minimo, a seconda che lo fosse o meno quella determinata in fase di prima liquidazione.

2 - Calcolo delle pensioni ai superstiti.

Come comunicato con messaggio n. 24214 del 24.11.1992 (All.1), per il calcolo delle pensioni da liquidare nei confronti dei superstiti di titolari di pensioni in regime internazionale saranno seguiti i criteri vigenti in campo nazionale per la generalità delle pensioni ai superstiti, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 3 relativamente alle pensioni orfanili da liquidare in regime C.E.E..

In particolare, le suddette pensioni saranno determinate applicando al prorata di pensione spettante al dante causa alla data della morte l'aliquota prevista in relazione al numero ed al grado di parentela dei superstiti aventi diritto a pensione.

L'importo così ottenuto rappresenterà il prorata di pensione spettante ai superstiti stessi, che, ovviamente, sarà integrato al trattamento minimo in presenza dei requisiti di legge.

Per il calcolo delle pensioni da liquidare con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1991 a favore di superstiti di pensionato che, in virtù del cumulo dei contributi italiani ed esteri, abbiano ottenuto i benefici previsti dagli articoli 4 della legge 15 aprile 1985, n.140 (4) e 1 del D.P.C.M. del 16 dicembre 1989 (5), l'importo della

pensione del dante causa dovra' essere suddiviso negli elementi che lo compongono secondo i criteri indicati con messaggio n.41239 del 6.2.1992 (All.2).

L'aliquota spettante ai superstiti sara', quindi, applicata sul prorata della pensione diretta derivante dalle operazioni effettuate secondo i suddetti criteri.

### 3 - Pensione agli orfani in regime C.E.E..

Per quanto concerne le prestazioni orfanili vanno tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del Reg. C.E.E. n.1408/1971.

In applicazione di tali disposizioni, in caso di orfani residenti in Italia, aventi diritto a pensione in regime comunitario, l'onere della prestazione e' a totale carico dell'Istituto, come se il dante causa fosse stato soggetto unicamente alla legislazione italiana.

Ne consegue che l'importo di pensione spettante a detti orfani sara' determinato applicando l'aliquota prevista per i figli sulla pensione virtuale del dante causa calcolata alla decorrenza originaria ovvero alla data dell'eventuale ricalcolo, perequata e comprensiva dei benefici accessori spettanti al medesimo dante causa, fatta esclusione delle maggiorazioni sociali.

Per la determinazione della pensione al coniuge superstite si applicheranno anche in questi casi i criteri sopra esposti per la generalita' delle pensioni ai superstiti (6).

### 4 - Riesame domande di pensione a seguito della riunificazione tedesca.

Nel richiamare il contenuto del messaggio n.29017 del 18.12.1991 (All.3), concernente la riunificazione e la riforma pensionistica tedesca, si fa presente che, con il Regolamento C.E.E. n.1249/92 , e' stato fissato il termine di due anni, a partire dal 1 giugno 1992, per la presentazione di richiesta di riesame di domande di prestazione a suo tempo non accolte a causa della cittadinanza o della residenza degli interessati, che svolgono o hanno svolto la loro attivita' nel territorio della ex R.D.T..

Nel rispetto dello stesso termine biennale potra' essere richiesto il riesame, in base alle disposizioni dei Regolamenti C.E.E., delle prestazioni di cui gli interessati gia' fruissero.

Le prestazioni concesse a seguito di riesame non potranno, comunque, avere decorrenza antecedente il 1 novembre 1990 - primo giorno del mese successivo al 3 ottobre 1990, data dell'avvenuta riunificazione -.

Se la domanda di riesame e' presentata dopo la scadenza del biennio, i relativi diritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia.

## PARTE II - CHIARIMENTI VARI.

1 - Pensione di vecchiaia derivante da trasformazione dell'assegno ordinario di invalidita'.

Tenuto conto delle innovazioni intervenute nella normativa internazionale (inesportabilita' dell'integrazione al trattamento minimo e calcolo della pensione virtuale non integrata al predetto trattamento minimo), nonche' in ambito nazionale, con l'art.3 del D.L. 18 settembre 1992, n.384, convertito con la legge 14 novembre 1992, n.438 (7), puo' verificarsi con maggiore frequenza che la pensione di vecchiaia liquidata in regime internazionale, derivante dalla trasformazione di un assegno ordinario di invalidita', sia di importo inferiore a quello di tale ultima prestazione in pagamento alla data della trasformazione stessa.

In tali casi, per analogia, dovra' essere applicato lo stesso criterio adottato nei confronti delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dall'1.2.1991, derivanti dalla trasformazione di un assegno di invalidita' liquidato sulla base di un'anzianita' contributiva inferiore all'anno, con decorrenza anteriore alla predetta data.

Secondo detto criterio, enunciato nel messaggio n.17741 dell'8 maggio 1992 (All.4), nel caso in cui per l'applicazione del comma 1 dell'art.7 della legge 29 dicembre 1990 n.407 (8), l'importo della pensione di vecchiaia derivante

da trasformazione di un assegno ordinario di invalidita' sia inferiore a quello di tale ultima prestazione in pagamento alla data della trasformazione dovra' mettersi in pagamento, a titolo di pensione di vecchiaia, l'importo dell'assegno in godimento a tale data.

2 - Utilizzazione dei periodi inferiori ad un anno.

Con messaggio n.41474 del 24 luglio 1992 (All. 5) e' stato chiarito che i periodi di contribuzione inferiori alle 52 settimane compiuti sotto la legislazione italiana, nel caso in cui l'assicurato abbia ottenuto il pensionamento a carico di uno Stato della C.E.E. ovvero di uno Stato legato all'Italia da convenzioni che contengano disposizioni in materia di totalizzazione analoghe a quelle comunitarie, non possono essere utilizzati da parte italiana ad altri fini, essendo utilizzabili dall'Istituzione estera in causa.

Detta contribuzione non puo' pertanto essere cumulata con altra contribuzione fatta valere successivamente ovvero non puo' essere presa in considerazione per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

L'eventuale contribuzione per periodi successivi alla decorrenza della pensione estera puo' essere utilizzata ai fini del perfezionamento dei requisiti per una domanda di prosecuzione volontaria, ovvero, se pari ad almeno un anno, puo' essere utilizzata per una nuova domanda di pensione in convenzione internazionale.

3 - Recupero di indebiti derivanti dall'applicazione dell'art.8 della legge n.153/69.

Si porta a conoscenza che la Corte di Cassazione, con sentenza n.4612, depositata il 15 aprile 1992, ha ritenuto non applicabile la sanatoria di cui all'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n.88 (9) ai casi di indebiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.153 (10), concernente l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale.

La pronuncia della suprema Corte, facendo seguito ad altre analoghe pronunce giurisprudenziali, consolida l'o-

rientamento assunto in materia dall'Istituto.

Si rammenta, infatti, che con circolare n.101 del 27 aprile 1990 (11), e' stato precisato che ".. non opera la sanatoria, per mancanza di errore imputabile all'Istituto, nei confronti di somme attribuite a titolo di integrazione al trattamento minimo su pensioni liquidate in regime internazionale, risultanti non dovute per effetto dell'applicazione dell'art.8 della legge n.153/69, a seguito dell'intervenuta concessione di prestazione estera,.. ."

IL DIRETTORE GENERALE

BILLIA

N O T E

- (1) V. all.1 alla circolare n.277 dell'1.12.1992, trasmessa in pari data con messaggio n. 25772.
- (2) V. All. 1 al Reg. C.E.E. n.2001/1983 in "Atti Ufficiali" 1983, supplemento al mese di agosto.
- (3) Le modifiche legislative cui si fa riferimento possono intervenire sia nella normativa nazionale, come ad esempio quelle contenute nella legge 2 agosto 1990, n.233, concernente la riforma del sistema di calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi, che nella normativa internazionale, come ad esempio le disposizioni contenute nella nuova convenzione italo-argentina ovvero italo-austriaca.
- (4) V. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 1091.
- (5) V. "Atti Ufficiali" 1989, pag. 2470.
- (6) Per tutti i casi in cui, a seguito dell'applicazione dei criteri finora enunciati ed a modifica di precedenti criteri, non debba piu' procedersi ad un nuovo calcolo della pensione virtuale, per le segnalazioni di dati richieste dai programmi automatizzati, nel pgm. 5143, ai campi "VIRT" e "COEF" dovranno essere riportati i dati gia' segnalati per le prime liquidazioni ovvero per le pensioni dirette.
- (7) V. G.U. n.272 del 18.11.1992 e circ. n. 234 del 10.10.1992, trasmessa in pari data con messaggio

n.13451.

(8) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 3100.

(9) V. "Atti Ufficiali" 1989, pag. 422.

(10) V. "Atti Ufficiali" 1969, pag. 446.

(11) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1108.